



BALDESSARELLI & PARTNER

Dott. Marco Baldessarelli
Dott. Luca Bertelli
Dott. Chaowei Dai
Dott. Spasoje Vockic
Dott.ssa Nina Bertolini

Merano, 23 marzo 2026

Novità del settore fiscale

Gentili Signore, gentili Signori,

con la presente circolare desideriamo informarvi delle seguenti novità:

Indice

1. Bonus pubblicità 2026	1
2. La Delega Unica presso l'Agenzia delle Entrate	1
3. Regime degli impatriati – trasferimento della residenza.....	2

1. Bonus pubblicità 2026

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è confermato anche per il 2026 e riguarda esclusivamente le spese pubblicitarie incrementalmente rispetto all'anno precedente. È richiesto un aumento minimo dell'1 % degli investimenti. Il credito d'imposta teorico ammonta al 75 % di tale incremento.

A causa delle limitate risorse disponibili, il beneficio effettivamente riconosciuto viene tuttavia solitamente ridotto in modo proporzionale tra tutti i richiedenti. Imprese, professionisti ed enti devono innanzitutto presentare una comunicazione preventiva degli investimenti programmati; per il 2026 la scadenza è stata posticipata, per ragioni organizzative, dal 31 marzo al 1° aprile.

Le spese effettivamente sostenute dovranno poi essere confermate entro il 9 febbraio 2027 mediante dichiarazione sostitutiva. Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici, anche online, mentre la pubblicità su radio e televisione non è più ammessa. Sono considerati ammissibili solo i costi diretti per l'acquisto degli spazi pubblicitari, con esclusione dei costi di produzione o di intermediazione.

Il credito d'imposta è soggetto a tassazione e non può essere cumulato con altre agevolazioni relative alle medesime spese.

2. La Delega Unica presso l'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto con la Delega Unica un nuovo strumento che semplifica notevolmente la gestione delle deleghe nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Con la Delega Unica i contribuenti possono conferire al proprio consulente fiscale o a un intermediario autorizzato un'unica delega completa. Questa sostituisce le precedenti deleghe separate richieste per diversi servizi (ad es. consultazione del cassetto fiscale, accesso alle comunicazioni dell'amministrazione finanziaria o notifiche elettroniche).

L'obiettivo della novità è in particolare quello di semplificare le procedure amministrative, rendere più efficiente la comunicazione con l'Agenzia delle Entrate e promuovere la gestione digitale delle deleghe.

La delega viene registrata elettronicamente ed è valida, in linea generale, per quattro anni. Può essere rinnovata oppure revocata in qualsiasi momento.

L'attivazione della Delega Unica è possibile in due modi:

Attivazione diretta da parte del contribuente

Il contribuente può attivare personalmente la delega tramite la propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'accesso avviene tramite i sistemi di identificazione digitale SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Successivamente è possibile abilitare i servizi desiderati per l'intermediario delegato.

Attivazione tramite l'intermediario

In alternativa, l'intermediario può trasmettere la delega esclusivamente in modalità digitale, purché firmata digitalmente oppure sottoscritta con CIE. In questo caso la delega resta valida, di norma, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla sua attivazione, salvo revoca o cessazione anticipata.

In generale consigliamo ai nostri clienti di attivare i sistemi di identificazione digitale SPID, CIE o CNS, poiché ciò consente di semplificare numerosi procedimenti amministrativi e di velocizzare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria.

3. Regime degli impatriati – trasferimento della residenza

I lavoratori che beneficiano del regime degli impatriati e trasferiscono la propria residenza fiscale da una regione del Sud Italia a una regione del Centro o del Nord perdono la maggiore agevolazione fiscale del 90%. In tal caso continua ad applicarsi soltanto l'agevolazione ordinaria, che prevede l'esenzione del 70% dei redditi di lavoro.

Secondo l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria, tale modifica produce effetti retroattivi a partire dal primo anno di applicazione del regime. I lavoratori interessati devono quindi versare la differenza di imposta sul reddito, oltre a sanzioni e interessi. Anche i datori di lavoro possono essere coinvolti, in quanto un trasferimento della residenza all'inizio dell'anno può richiedere un adeguamento dei conguagli fiscali già effettuati.

Questa interpretazione è stata in parte criticata in dottrina, poiché una decadenza retroattiva dell'agevolazione non è espressamente prevista dalla normativa. Non si esclude pertanto l'insorgere di futuri contenziosi in materia.



Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Spasoje Vockic

(spasoje.vockic@fiscalconsulent.com)